



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEDE SUCCURSALE: SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. : CTPC01000A -

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it – PEC :

ctpc01000a@pec.istruzione.it Sito Web Scuola:

www.liceovergadrano.edu.it



Decreto n. 1464

LICEO GINNASIO STATALE "G.VERGA"-ADRANO
Prot. 0009660 del 01/10/2024
I-5 (Uscita)

*AI DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO - A.T. ATTI GENERALI
AL SITO - AREA GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL REGISTRO ELETTRONICO
ALL'ALBO*

**DECRETO
INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI
CONSIGLI DI CLASSE
E
DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI PER RINNOVO ANNUALE DELLA COMPONENTE
STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A.S. 2024-2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.P.R. 31/05/74 n. 416 e successive modifiche;
- VISTO** il D. lgs. 297 del 16/04/94;
- VISTA** l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 Agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
- VISTO** in particolare l'art. 2 dell'OM 215/91 che stabilisce "Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside";
- VISTO** in particolare l'art. 21 comma 3 dell'O.M. 215/92 in base al quale:
- in occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado
 - le liste sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni;
- VISTA** la nota prot. 38475 del 19/09/2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato, anche per l'anno scolastico 2024/25 le istruzioni già impartite nei precedenti anni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione

scolastica e nelle more dell'emanazione della consueta Circolare dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana sulle elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – A.S. 2024/25;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del cinque settembre 2024 con cui viene fissata la data di venerdì 25 ottobre, in orario pomeridiano, per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (in numero di due per ogni classe) e per le elezioni della rappresentanza studentesca nei consigli di classe (in numero di due per ogni classe) e nel Consiglio di Istituto (in numero di quattro);

DECRETA

Articolo 1 – Indizione elezioni

Sono indette le elezioni:

- dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (due studentesse/studenti per ogni classe), che si terranno venerdì 25 ottobre 2024, in orario antimeridiano;
- dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (due per ogni classe), che si terranno venerdì 25 ottobre 2024, in orario pomeridiano;
- dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto (in numero di 4), che si terranno venerdì 25 ottobre 2024, in orario antimeridiano.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Art. 2 – Tempistica elezioni rappresentanti degli studenti nei consigli di classe

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe si svolgeranno **venerdì 25 ottobre 2024**, nelle sedi e classi di pertinenza, con la seguente tempistica:

- **ore 8.15 – 9.20:** assemblea di classe;
- **ore 9.20 – 10.20:** votazioni.

Art. 3 – Assemblea degli studenti

L'assemblea degli studenti, presieduta dal docente in servizio nell'ora di svolgimento dell'assemblea, ascolta e discute *“le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo”*, finalità e attribuzioni dei consigli di classe, modalità di espressione del voto ed esamina *“i primi problemi della classe rappresentati dagli studenti”*.

Art. 4 - Costituzione seggio elettorale

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il seggio è formato da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

Tutti gli studenti hanno diritto di voto all'interno della propria classe.

Non occorre la presentazione di liste elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe, in quanto tutti gli elettori possono essere eletti.

Art. 6 – Modalità di voto e proclamazione eletti

Ciascun elettore potrà esprimere **una preferenza**.

Effettuato il conteggio, in caso di parità di voti fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze si dovrà procedere al sorteggio.

Le schede, il verbale ed altro materiale fornito saranno raccolti in busta e consegnati dal Presidente ai Collaboratori del DS o i Responsabili di plesso.

Art. 7 – Tempistica elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno, venerdì 25 ottobre 2024, nelle sedi e classi di pertinenza, con la seguente tempistica:

- **Ore 15,00 –16,00** assemblea di classe dei genitori
- **Ore 16,00 – 18,00** votazioni

Art. 8 – Assemblea dei genitori

- a) L'Assemblea dei genitori, ai sensi dell'art. 21 dell'O.M. 225/91, è presieduta da un docente, identificato con il presente decreto con il Coordinatore del Consiglio di classe.
- b) Nel corso dell'assemblea, preliminare allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe, saranno illustrate finalità e attribuzioni dei consigli di classe, problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto e saranno esaminati i primi problemi della classe così come rappresentati dai genitori.

Art. 9 – Costituzione seggio elettorale

Nel corso dell'assemblea, verrà individuato un presidente e due scrutatori per ogni classe, di cui uno con funzioni di segretario. Subito dopo l'assemblea si formerà, per ciascuna classe, un seggio elettorale costituito da n. 3 genitori della classe, che presiederà allo svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Ai sensi dell'art. 22 c. 6 dell'O.M. 215/91, *“limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale”*.

Art. 10 – Elettorato attivo e passivo

- a) Sono ammessi a votare tutti i genitori.
- b) Ciascun genitore può votare ed essere votato, in quanto titolare del diritto di elettorato attivo e passivo.
- c) I genitori che abbiano più figli nella stessa classe hanno diritto a votare ciascuno una sola volta; i genitori che abbiano più figli in classi diverse hanno diritto al voto in ognuna delle classi di appartenenza dei figli.
- d) L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci,
- e) Non occorre la presentazione di liste elettorali per le elezioni dei consigli di classe in quanto tutti gli elettori possono essere eletti.

Art. 11 – Modalità di voto e proclamazione eletti

- a) Ogni seggio sarà fornito degli elenchi dei genitori aventi diritto a votare nella classe.
- b) I componenti del seggio procederanno prima all'identificazione dei genitori che si presenteranno per votare (tramite documento di riconoscimento o per conoscenza personale); successivamente forniranno la scheda elettorale per l'espressione del voto di preferenza.
- c) Ogni genitore potrà esprimere un solo voto.
- d) Al termine delle operazioni di voto, il seggio procederà allo scrutinio dei voti; annovererà sul verbale i nominativi dei genitori votanti e il numero dei voti riportati da ciascuno; infine proclamerà il genitore eletto come rappresentante della classe o sezione.
- e) Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
- f) Le schede, il verbale ed altro materiale fornito saranno raccolti in busta e consegnati dal Presidente alla Commissione elettorale.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – RINNOVO ANNUALE

Art. 12 – Tempistica elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno venerdì 25 ottobre 2024, nelle sedi e classi di pertinenza, dalle ore 10.20 alle ore 10.50.

I docenti di classe, assistiti da un alunno, invitano gli studenti/studentesse, in ordine alfabetico, all'espressione segreta del voto;

La documentazione (busta sigillata contenente i voti espressi per la rappresentanza studentesca del consiglio di istituto) sarà prelevata dai Collaboratori del Ds/Responsabili di plesso e consegnata tempestivamente al Seggio elettorale, costituito presso la Sede centrale, coadiuvato dalla Commissione elettorale.

Art. 13 – Elettorato attivo e passivo

Ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 dell'O.M. 215/91, in merito all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto, hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all'istituto qualunque sia la loro età. Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti, per il rinnovo annuale della componente studentesca del Consiglio di Istituto N. 4 rappresentanti della componente studenti.

Possono essere espresse due preferenze.

Art. 14 – Formazione delle liste (art. 30 O.M. 215/91)

a) Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati.

b) In merito alla formazione delle liste dei candidati, si specifica quanto segue:

- i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;
- le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto;
- nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna;
- ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- In merito al numero dei candidati, si precisa che *“ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi”*; pertanto le liste degli studenti possono contenere **da uno a otto candidati**.

Art. 15 – Sottoscrizione delle liste

a) Le liste, ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. 215/91, sono sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente ossia almeno 20 elettori o firmatari la componente studenti

b) Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

c) Tutte le liste devono indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale.

d) I firmatari non possono essere contemporaneamente candidati.

e) I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

f) Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 16 – Presentazione delle liste

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale personalmente da uno dei firmatari, **dalle ore 9.00 del 04/10/2024 alle ore 12.00 del 10/10/2024**.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma dell'art. 34 comma 3 dell'O.M. 215/91.

Art. 17 – Autenticazione delle firme

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Art. 18 – Esposizione delle liste

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, ossia **dopo le ore 12.00 del 10/10/2024**, la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

I presentatori di lista o i candidati possono presentare i programmi dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle elezioni, quindi **dal 7 ottobre 2024 al 23 ottobre**, facendone richiesta al dirigente scolastico.

Art. 19 – Compiti della Commissione elettorale

La Commissione Elettorale verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che le loro firme siano debitamente autenticate;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati;
- c) contenga il numero consentito di candidati (dovranno essere cancellati gli ultimi nominativi eccedenti rispetto al numero massimo consentito).

La Commissione dovrà escludere inoltre le firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza e, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto, ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione, quindi **entro il 14 ottobre**.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni dalla pubblicazione delle liste, quindi **entro il 16/10/2024**.

Art. 20 – Costituzione dei seggi elettorali

- a) Il seggio elettorale, costituito presso la Sede centrale, è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. Quindi il seggio è costituito da **n. 3 studenti**.
- b) Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
- c) I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale, entro il quinto giorno antecedente le votazioni, quindi **entro il 20/10/2024** e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
- d) Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
- e) Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.
- f) Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- g) Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Art. 21 - Votazioni

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'apposizione di una croce sul numero romano che contrassegna la lista scelta. Potranno essere espresse inoltre massimo due preferenze per la componente studentesca

Art. 22 – Scrutinio e nomina degli eletti

- a) Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale, coadiuvato dalla Commissione elettorale, procede allo scrutinio, con la partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati.
- b) Le operazioni di scrutinio non potranno essere interrotte fino al loro completamento, ossia sino all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
- c) Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei componenti della rappresentanza annuale del Consiglio di istituto per l'annualità 2024/25.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'OM 215/91.

Adrano, 01 ottobre 2024

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Loredana Lorena
(documento firmato digitalmente)